



## COMUNE DI VILLAFALLETTO

P.zza Mazzini, 19 – 12020 VILLAFALLETTO

Tel. 0171/935340 Fax 0171/935380

Indirizzo e-mail: [vigili@comune.villafalletto.cn.it](mailto:vigili@comune.villafalletto.cn.it)

### ORDINANZA N. 25/2020

#### **- EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FASE 2 - PROVVEDIMENTI A CARATTERE LOCALE INDIVIDUAZIONE DI REGOLE E CRITERI DA OSSERVARE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL RISPETTO DI CONDIZIONI IDONEE ALLA TUTELA DELLA SALUTE -**

#### **IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19, di recente trasformata in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell'epidemia.

**VISTO** in particolare il DPCM 26 aprile 2020, che ha prolungato fino al 17 maggio la validità delle misure riportate nei decreti sopra rammentati, operando nel contempo un primo allentamento di alcune misure restrittive imposte precedentemente relativamente ad attività produttive e spostamenti.

**CONSIDERATO** che in vista della imminente ripresa delle attività commerciali, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, si rende necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all'esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all'interno di ambienti chiusi;

la stessa impostazione è peraltro contenuta nel "Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione" elaborato da Inail, ove si prevede che:

*"Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità."*

**CONSIDERATO** che tra le misure da adottare, al fine di favorire un migliore distanziamento tra le persone attraverso una distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, viene sostenuta anche la

possibilità che spazi pubblici di vario tipo e attualmente assegnati ad altra destinazione possano essere utilizzati in funzione della estensione delle attività in oggetto;

**VISTA** la richiesta, per la redistribuzione dei tavolini e delle sedie su area più ampia, finalizzata ad evitare gli assembramenti per la somministrazione di alimenti e bevande, pervenuta in data 04/06/2020 da parte del sig. MELE Piergiorgio, titolare del pubblico esercizio “Imperial café” sito in Villafalletto, piazza Falletti, 15;

**DATO ATTO**, che in previsione del rilevante numero di istanze di occupazione di nuovi spazi pubblici si rende necessario, in via temporanea ed eccezionale derogare, per quanto non compatibile, alle disposizioni normative e ai regolamenti comunali che disciplinano, in relazione ai diversi aspetti e profili di rilevanza, l'esercizio delle attività in oggetto.

**VISTO** l'articolo 187 bis del decreto legge approvato il 13 maggio 2020, (c.d. Rilancio Italia), da intendersi, comunque, richiamato come effettivamente pubblicato, ove si dispone l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

**VISTO**, inoltre, il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; e in particolare: il comma 8, articolo 1, ove si prevede che: *“È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*; - il comma 9, ove si prevede che: *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

il comma 14, ove si prevede che: *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”*.

**VISTE** le *“Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”*, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 16 maggio 2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione.

**VALUTATO** che si ritiene di esercitare il potere di ordinanza sindacale, al fine prevenire il rischio di assembramenti e assicurare una fruizione in sicurezza dei servizi di ristorazione e somministrazione.

**RICHIAMATI** i contenuti del *“Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione”* elaborato dall'Inail.

**RITENUTO**, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che nell'attuale specifico contesto di emergenza sanitaria nell'ambito del territorio regionale e del Comune di Villafalletto, i contenuti della presente ordinanza perseguano, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire l'attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo.

**RITENUTO** che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19 per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

**RICHIAMATO** l'art.50, commi 4 e 5, del D.L. vo 18 agosto 2000, N° 267.

**ORDINA**

DI DESTINARE LA PARTE ANTISTANTE IL DEHOR DEL PUBBLICO ESERCIZIO IMPERIAL CAFE', SITO IN VILLAFALLETTO, PIAZZA FALLETTI, 15, PER L'AMPLIAMENTO DEL DEHORS ATTUALE ESISTENTE ED AUTORIZZATO A CONDIZIONE CHE:

- a) siano allocati esclusivamente tavoli e sedie;
- b) sia comunque garantito uno spazio sufficiente al transito dei veicoli (3 metri), per permettere il passaggio dei residenti delle abitazioni limitrofe, ed in particolare quelli dei civici 11 e 13 di piazza Falletti;
- c) al fine di rispettare il divieto di assembramenti in attesa, sia applicata, da parte dei gestori dei pubblici esercizi, la prenotazione obbligatoria; la prenotazione potrà essere eventualmente effettuata anche in presenza, fermo l'obbligo per i titolari dei pubblici esercizi – indicato nelle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative " del 16 maggio 2020 – di mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni.
- d) distanziamento fra i clienti sia pari ad almeno 1 metro. Per i clienti che si trovino seduti l'uno accanto all'altro a tavoli diversi il distanziamento dovrà essere di 2 metri. Tale distanza potrà essere ridotta a 1 metro solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- e) l'area utilizzata, sia ripristinata nel suo integrale stato e decoro al termine del periodo di occupazione;

#### VALIDITA'

Nei giorni di sabato e domenica e in orario serale in occasione di partite di calcio trasmesse in televisione.

IN VIGORE DAL 17/06/2020 FINO AL 31/10/2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l'applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alla adozione dei preannunciati atti normativi in fase di emanazione;

#### DESTINATARIO E RESPONSABILE

MELE PIERGIORGIO, IN PREMessa GENERALIZZATO, TITOLARE DELL'ESERCIZIO PUBBLICO "IMPERIAL CAFE', SITO IN VILLAFALLETTO, PIAZZA FALLETTI, 15.

#### AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 33 del 2020 con pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

#### DA' ATTO

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

#### DA' MANDATO

al Corpo di Polizia Locale di Villafalletto e a tutte le Forze di Polizia della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza.

## **INFORMA**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.; in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura e alla Questura di Cuneo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cuneo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Villafalletto, 15/06/2020

**IL SINDACO**

Giuseppe SARCINELLI